

## Allegato "Q"

## ELENCO DEI TITOLI DI PREFERENZA

1. A parità di merito, nella formazione delle graduatorie previste dall'articolo 13 comma 3 del presente decreto, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti titoli di preferenza:
  - a) insigniti di medaglia al valor militare;
  - b) orfani di guerra;
  - c) orfani di caduti per fatto di guerra;
  - d) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
  - e) feriti in combattimento;
  - f) capi di famiglia numerosa;
  - g) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
  - h) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
  - i) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  - l) sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
  - m) sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
  - n) sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
  - o) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
  - p) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto il concorso<sup>1</sup>;
  - q) coniugati e non con riguardo al numero dei figli a carico.
2. In assenza di titoli di preferenza, a parità di merito, sarà preferito il concorrente più giovane di età, in applicazione del 2° periodo dell'articolo 3, comma 7, della Legge n. 127/1997, aggiunto dall'articolo 2, comma 9, della Legge n. 191/1998.
3. I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

~~~~~

## Note

- (1) Il concorrente che nella domanda di partecipazione al concorso abbia dichiarato il possesso di titoli di preferenza deve fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i previsti controlli.

